



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 24/CSAT del 15 Dicembre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Dicembre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella; Avv. L. Sequino.

Reclamo della società SPORTING CASORIA FUTSAL 2019 riferimento al C.U. n.24/C5 del 19.11.2022.

Gara – Football Club Atletico/Sport Casoria Futsal 2019 del 19.11.2022 – Campionato Calcio A5 serie C2 girone B.

Lo Sport Casoria Futsal 2019 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per dieci gare effettive del proprio tesserato Cortese Vincenzo pubblicata sul C.U. 24/C5 del 24/11/2022. La reclamante ritiene eccessiva la squalifica richiedendone l'annullamento o in subordine la riduzione in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti. La Corte Sportiva, letti gli atti, rilevato che dalla lettura del referto risulta che il giocatore si è diretto verso il direttore di gara dandogli una spallata e che trattasi in ogni caso di condotta violenta ma non della gravità tale da irrogare una sanzione eccessivamente gravosa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Cortese Vincenzo a otto (8) giornate di squalifica. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella.

Reclamo della società POLISPORTIVA BISACCESE riferimento al C.U. n.12/GST del 15.11.2022.

Gara – Polisportiva Bisaccese/Castelpoto del 6.11.2022 – Campionato Promozione.

La società Asd Polisportiva Bisaccese 1927 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Gst n.12/Gst del 15/11/2022 con il quale veniva inflitta alla reclamante la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 della partita Pol. Bisaccese- Castelpoto del 6/11/2022 valevole per la 9ª giornata di campionato di Promozione del C.R. Campania 2022/23, girone "C", oltre alla inibizione fino all'1/12/2022 nei confronti del dirigente accompagnatore Angelo Mariniello e della squalifica

per una gara del calciatore Suwanhe Sambou già gravato da pregresso provvedimento disciplinare e risultando egli in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica inflittagli, pubblicata sul C.U. n.46 del 20/10/2022. Con il primo motivo, la reclamante censura il provvedimento del Gst per inesistenza/nullità del preannuncio di ricorso al Gst non avendo esso sottoscritto, neanche con firma digitale, dal Presidente della società Castelpoto, pervenuto a mezzo pec il 7/11/2022. L'assenza della sottoscrizione, finanche della mera riproduzione dattiloscritta del nominativo del Presidente, rendendo nullo e/o irricevibile il preannuncio di reclamo e viziato il provvedimento del gst. Con il secondo motivo, la reclamante censura l'omessa corresponsione del contributo di accesso alla giustizia sportiva in sede di preannuncio di reclamo da parte della società Castelpoto, in violazione dell'art. 48 del CGS. Tale violazione avrebbe prodotto l'improcedibilità del ricorso proposto dal Castelpoto. Concludeva, pertanto, per il totale annullamento della decisione del Gst con totale cancellazione e/o caducazione delle sanzioni irrogate e ripristino del risultato acquisiti sul campo di 1-0, in favore della Bisaccese. Il difensore della reclamante ha illustrato la censura con precedenti giurisprudenziali, insistendo per l'accoglimento del reclamo. Il Presidente della società Castelpoto si è riportato alle controdeduzioni depositate, insistendo per il rigetto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, evidenzia che il primo motivo di censura è infondato. Invero, il codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2009) fa esplicito riferimento alla posta elettronica certificata e agli art. 6 e 48 con rinvio al Dpm 68/2008 per la disciplina specifica. Tali disposizioni prevedono che la trasmissione del documento informatico per via telematica inviata dai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi delle specifiche tecniche ed inserite nei registri pubblici, come nella specie, la società Castelpoto, sono da considerarsi efficacemente notificate. I messaggi inviati a mezzo pec risultano sottoscritti con la firma digitale che verrà apposta sia sulla busta, sia sulla ricevuta rilasciata dai gestori che assicurano l'integrità e l'autenticità del messaggio che sarà sempre riferito al titolare della casella e della Pec. Nel caso di specie, il preannuncio di reclamo del 7/11/2022 risulta inviato dalla Pec asdcasteloto@pec.it che risulta dai registri pubblici e, pertanto, è certamente riferibile alla società Castelpoto Asd. Il motivo è infondato. Parimenti infondato è il secondo motivo di censura, solo ove ci si riferisce ad una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 48 CGR. Sul punto, si richiama la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale del 5/8/2022 (decisione 0001/TFNst 2022/23) secondo la quale la norma non preclude in modo rigoroso ed assoluto la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia, anche successivamente all'inoltro del ricorso o del reclamo, purchè tale adempimento avvenga anche limiti ragionevoli, e comunque non oltre la data di celebrazione della udienza di trattazione del ricorso. Nel caso di specie, risulta interamente versato il reclamo, addirittura in eccesso (con bonifico) laddove il conto societario della società Asd Castelpoto al momento del preannuncio di reclamo era addirittura capiente. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. N. Pomponio; Avv. V. Pecorella.
Reclamo della società SPORTING CAMPANIA CASERTA e della società VIRTUS CARANO in riferimento al C.U. n.62 del 24.11.2022.

Gara – Virtus Carano / Sporting Campania Caserta del 20.11.2022 – Campionato 2° Categoria, girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in via preliminarmente sussistendo i presupposti oggettivi riunisce al reclamo della società Sporting Campania Caserta il reclamo della società Virtus Carano, A scioglimento della riserva ed in accoglimento, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del C.G.S., sulla richiesta della reclamante sospende l'esecuzione dei provvedimenti del Gst pubblicati sul C.U. n.62 del 24/11/2022 pag. 725 in attesa delle indagini della Procura Federale come da comunicato n. 14/Gst del 29/11/2022 e pertanto rimette tutti atti si entrambe le società alla procura Federale.

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, il 15 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**